

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 05/12/2018 n. 1278

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ABITAZIONE UNIFAMILIARE PER I.A.P. IN SERRA SAN QUIRICO, VIA FORCHIUSA EST N. 65 - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

VISTE:

- la nota prot. n. 6776 del 05/09/2018, pervenuta il 12/09/2018 e registrata al protocollo prov.le n. 25016 del 12/09/2018, con la quale l'Area Tecnica del Comune di Serra San Quirico ha trasmesso per conto del Sig. Cantiani Mauro, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di un'abitazione unifamiliare per I.A.P. in via Forchiusa Est n. 65;

- la nota prot. n. 25973 del 20/09/2018 con la quale l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza ha comunicato al Comune di Serra San Quirico ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV:

Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

- 1) *Domanda di autorizzazione prot. n. 6776 del 05/09/2018 (ns. prot. n. 25016 del 12/09/2018);*
- 2) *Certificato assetto territoriale, rilasciato dal Comune di Corinaldo, datato 05/09/2018;*
- 3) *Relazione paesaggistica;*
- 4) *Documentazione fotografica;*
- 5) *Relazione tecnica, datata Luglio 2018, con allegati:*
 - *stralcio mappa catastale e visura;*
 - *stralcio PRG e relative NTA;*
 - *corografia;*

- 6) *Planimetria, pianta, sezioni e prospetti di progetto;*
- 7) *Indagine geologica e geotecnica.*

*L'intervento ricade nelle seguenti zone vincolate:
D.M. 21/09/1984.*

Il progetto consiste nella costruzione di un edificio ad d'uso a civile abitazione per l'imprenditore agricolo, che è rimasto ora privo di alloggio. La superficie utile lorda della nuova unità immobiliare è di circa 100 mq, con un volume di mc. 305, ad un solo piano fuori terra, con struttura in blocchi portanti tipo "climablock". Il tetto, con struttura in legno, ha un manto di copertura in coppi tradizionali, ed una altezza in gronda di ml. 2,78. I paramenti murari esterni sono intonacati e tinteggiati, con colore tipo giallo antico. Sul tetto sarà inoltre collocato un impianto fotovoltaico.

Considerato che il nuovo edificio insiste su un'area di versante molto esposta e quindi molto visibile dal fondo valle del Fiume Esino ed anche dal versante opposto, nonché da numerosi punti panoramici dell'intorno, per cui si dovrà porre particolare attenzione nella disamina delle matrici del paesaggio che qui vengono coinvolte;

Dato atto che nella documentazione tecnica non si prevede alcuna modifica plano-altimetrica dell'area, per cui la linea del paesaggio è mantenuta inalterata;

Valutato che la nuova abitazione si colloca, in una zona dove sono presenti altri fabbricati di pregio architettonico, tipici del paesaggio rurale, per cui la presenza di un altro volume, se attentamente progettato, secondo tipologie costruttive adatte, non necessariamente comporta una disarmonia nella percezione visiva;

Ritenuto che la costruzione di un edificio di civile abitazione, ad un solo piano fuori terra, per le tipologie ed i materiali adottati, non costituisce una trasformazione evidente dello stato di fatto e pertanto non si ravvedono problematiche interferenze con la bellezza del paesaggio agricolo;

Verificato che l'area attorno alla nuova abitazione in progetto, nel tempo potrà essere oggetto di piantumazioni arboree ed arbustive, senza dubbio migliorative per la percezione visiva dell'intero complesso dell'azienda agricola;

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di una nuova abitazione in località Forchiusa, su un'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 8 map. 596.

DATO ATTO che con nota prot. n. 28684 del 16/10/2018 l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Serra San Quirico, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 23948 del 29/11/2018, pervenuta in pari data, ed assunta al protocollo prov.le n. 33513 del 29/11/2018, che in parte si riporta: " (omissis)... esprime ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., *parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla*



conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato.

Tuttavia, al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive.

- *si verifichi la possibilità di utilizzare pannelli fotovoltaici di coloriture bruite (similari alle terre) onde minimizzare l'impatto visuale delle opere;*
- *si evitino sbancamenti eccessivi disponendo comunque, ove possibile, se non la conservazione quantomeno il parziale ripristino della quota del terreno nelle aree circostanti, che verranno opportunamente inerbite.*

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si ritiene indispensabile effettuare da parte del personale tecnico-scientifico di quest'Ufficio opportuni sopralluoghi nel corso delle attività di movimentazione terra. Si chiede quindi di inviare all'Area Funzionale Patrimonio Archeologia di questa Soprintendenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la comunicazione di inizio lavori, Rimane inteso che, in caso di rinvenimenti di natura archeologica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data formale comunicazione del rinvenimento a questa Soprintendenza o al Sindaco o All'Autorità di Pubblica Sicurezza e che le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere necessariamente concordate con questo Ufficio, che si riserva di chiedere, se necessario, modifiche al progetto.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i.i. Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località (omissis)";

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto, proposte dal Sig Cantiani Mauro, con le prescrizioni elencate nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto "Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente" con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio,



- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell'allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 12/09/2017, con la quale sono stati prorogati i sopra citati incarichi di alta professionalità e le deleghe di funzioni dirigenziali fino al termine del mandato della Presidente della Provincia di Ancona;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2018 con la quale si conferma, fino alla data del 20 maggio 2019, il suddetto incarico già conferito all'Arch. Sergio Bugatti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 280 del 6 marzo 2017;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42, del 22.01.04, l'autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di un'abitazione unifamiliare per I.A.P. in via Forchiusa Est n. 65, Serra San Quirico, come da istanza presentata dal Sig. Cantiani Mauro, e trasmessa dal Comune di Serra San Quirico con nota pervenuta in data 12/09/2018, ed acquisita al protocollo prov.le n. 25016 del 12/09/2018, in conformità alla sopra citata relazione istruttoria trascritta integralmente in narrativa, e del parere della suddetta Soprintendenza pervenuto in data 29/11/2018 che qui si intendono riportati, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *si verifichi la possibilità di utilizzare pannelli fotovoltaici di coloriture brunte (similari alle terre) onde minimizzare l'impatto visuale delle opere;*
 - *si evitino sbancamenti eccessivi disponendo comunque, ove possibile, se non la conservazione quantomeno il parziale ripristino della quota del terreno nelle aree circostanti, che verranno opportunamente inerbite.*
- II. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, al Comune di Serra San Quirico ed al richiedente.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".



Provincia
di Ancona

- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- VI. Di dare atto che il Comune di Serra San Quirico, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 05/12/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)